

Tribunale di Torino sez. lav., 16/09/2025, n. 2120

## SENTENZA

### 1. Premesso che

â?? con ricorso al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, depositato in data 5.2.2025, ha proposto opposizione nei confronti dellâ??ingiunzione di pagamento n. (omissis), notificata da in data 20.1.2025, e ai titoli sottesi, costituiti dagli avvisi di addebito n:

â?? (omissis) per â?¬ 4.668,97

â?? (omissis) per â?¬ 3.347,18

â?? (omissis) per â?¬ 4.511,12

â?? (omissis) per â?¬ 3.358,31

â?? (omissis) per â?¬ 2.149,72

â?? (omissis) per â?¬ 2.235,22

â?? (omissis) per â?¬ 2.286,44

â?? (omissis) per â?¬ 3.432,19;

la ricorrente si Ã" dichiarata non debitrice delle somme portate da tali titoli, per le ragioni indicate in ricorso â?? tra cui: la decadenza dal potere impositivo, lâ??incompetenza territoriale, lâ??inesistenza dei titoli per vizi della sottoscrizione, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, lâ??inesistenza della notifica degli avvisi di addebito, lâ??intervenuto silenzio assenso ex l. 228/2012, art.1 co. 537-540, e la prescrizione dei crediti â?? e ha chiesto, previa sospensione inaudita altera parte, lâ??annullamento dei provvedimenti opposti, con vittoria di spese;

si Ã" costituito in giudizio l'(omissis), allegando di aver correttamente notificato ciascuno degli avvisi di addebito oggetto del ricorso ed eccependo, pertanto, lâ??inammissibilitÃ delle censure sollevate nei confronti degli stessi, in quanto proposte oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'(omissis) ha contestato la maturazione della prescrizione prima della notifica dei titoli, nonchÃ© la fondatezza delle restanti eccezioni sollevate dalla ricorrente, e ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;

si Ã¨ costituita in giudizio (*omissis*), evidenziando che i crediti erano giÃ stati oggetto di precedenti atti di intimazione notificati via pec alla ricorrente e non impugnati, con conseguente consolidamento della pretesa creditoria. In relazione a ciascun credito, ha poi allegato gli atti interruttivi della prescrizione notificati a mezzo pec alla ricorrente.

Inoltre, l'(*omissis*) ha dedotto la corretta indicazione del criterio di calcolo degli interessi all'interno della comunicazione impugnata e la regolaritÃ della notifica dell'intimazione di pagamento. Per il resto, ha contestato la fondatezza delle doglianze proposte e ha chiesto il rigetto del ricorso.

## 2. Il ricorso Ã¨ manifestamente infondato.

**2.1.** Tutte le doglianze relative al merito della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e alla validitÃ formale degli stessi sono espresse, per altro, in termini del tutto astratti, privi di connessione con gli specifici titoli impugnati e che, pertanto, risultano in larga parte inconferenti e non possono essere esaminate, in quanto proposte oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito, termine previsto a pena di decadenza dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 e pacificamente applicabile all'avviso di addebito di cui all'art. 30 d.lgs. 78/2010 (*ex multis*, ass., sez. L., sent. n. 8198/2023).

In relazione a ciascuno degli avvisi di addebito l'(*omissis*) ha, infatti, allegato di aver ritualmente effettuato la notifica, producendo la relativa documentazione, e parte ricorrente non ha specificamente contestato tale deduzione, nÃ© in ricorso, nÃ© in udienza.

Deve infatti ribadirsi che: *per contestare la validitÃ della notifica di un atto, non Ã¨ sufficiente elencare in quali casi una notifica possa essere invalida, ma contestare, specificamente, di non aver ricevuto quell'atto e indicare quali siano i vizi che affliggano quel concreto procedimento di notifica. Il ricorso, al contrario, contiene una mera elencazione di precedenti giurisprudenziali senza alcuna allegazione riguardante il caso in esame*• (Trib. Torino, sent. 458/2025).

## 2.2. Per altro, risulta dai documenti in atti che:

gli AVA n. (*omissis*), n. (*omissis*) e n. (*omissis*) sono stati regolarmente notificati da (*omissis*) alla ricorrente via pec, rispettivamente in data 19.12.2023, 25.1.2023, e 7.8.2022 (doc. n. 3, 5 e 7);

gli AVA n. (*omissis*), n. (*omissis*) e n. (*omissis*) sono stati notificati da (*omissis*) alla ricorrente tramite raccomandata e la notifica si Ã¨ perfezionata rispettivamente in data 25.1.2022, 21.2.2019 e 21.8.2018, come dimostrato dalle cartoline di ritorno prodotte da (doc. (*omissis*) n. 9, 13 e 15), la cui regolaritÃ e idoneitÃ probatoria non Ã¨ stata contestata nemmeno genericamente

dalla ricorrente.

Inoltre, come dedotto da (*omissis*) (cfr. p. 6-7 memoria di costituzione), tutti gli AVA oggetto del presente giudizio erano stati oggetto di precedenti comunicazioni e intimazioni di pagamento, regolarmente notificate a mezzo pec alla ricorrente, la quale non ha dedotto di averle impugnate. In particolare, gli AVA n. (*omissis*) e n. (*omissis*) sono stati oggetto dell'intimazione di pagamento notificata a mezzo pec in data 6.9.2022, non impugnata dalla ricorrente (doc. 1(*omissis*)).

Quindi, quando anche si volesse escludere che la ricorrente abbia ricevuto le notifiche di cui sopra, si dovrebbe comunque ritenere che ella fosse nelle condizioni di far valere l'eventuale opposizione recuperatoria avverso tali avvisi impugnando il primo atto della procedura esecutiva notificatole; non avendovi provveduto la ricorrente, è definitivamente decaduta dalla possibilità di sollevarla in questa sede (C. App. Torino, sent. n. 137/2024; Cass. ord. n. 27093/2022).

**2.3.** Le intimazioni di pagamento e le altre comunicazioni di cui al doc. 1 (*omissis*) sono altresì idonei atti interruttivi della prescrizione, che non risulta decorsa in relazione a nessuno dei crediti oggetto del ricorso, né prima, né dopo la formazione dei rispettivi titoli.

**2.4.** Restano da esaminare le censure formali svolte sempre in astratto nei confronti della intimazione di pagamento notificata da (*omissis*) alla ricorrente, regolarmente via pec, in data 20.1.2025.

L'eccezione di incompetenza territoriale va rigettata in quanto formulata in via del tutto generica e senza alcuna connessione con gli atti oggetto del ricorso o con la situazione della ricorrente.

L'eccezione di omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi è infondata in quanto il detto criterio è legislativamente predeterminato ai sensi dell'art. 30, DPR n. 602/73, che fa riferimento al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministro delle Finanze, e dunque conoscibile dal contribuente (Cass. ord. 6288/2025), come, per altro, risulta esplicitato a p. 22 dell'atto impugnato.

L'eccezione di nullità della pretesa tributaria per essersi formato il silenzio assenso dell'amministrazione sulla sospensione *ex lege* e cancellazione dei crediti oggetto dell'istanza ex L. 228/2012, art. 1 co. 537-540, formulata dalla ricorrente, anch'essa, infondata. (*omissis*) ha infatti prodotto la comunicazione con cui, in data 28.5.2024 ha rigettato l'istanza avanzata dalla ricorrente in data 24.5.2024. Nulla ha osservato la ricorrente sul punto. Nessun silenzio assenso può dunque ritenersi prodotto in relazione ai crediti oggetto del giudizio.

3. Per i motivi sopra esposti le domande della ricorrente devono essere dunque integralmente rigettate. Restano assorbite le altre questioni dedotte dalle parti resistenti.

4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (D.M. 55/2014, valore compreso tra 5.200 € e 26.000 €, fasi di studio, introduttiva e decisoria) seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.

5. Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene altresì necessario condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute. La ricorrente ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch'essi tutti regolarmente notificati ed ha svolto il ricorso tramite un ricorso redatto col supporto dell'intelligenza artificiale, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio eccezioni tutte manifestamente infondate.

A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 96, c. 4, c.p.c. la condanna ad una somma in favore della cassa delle ammende che si determina equitativamente in € 500.

### P.Q.M.

Il tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro,

ogni altra istanza, domanda o eccezione rigettata, dichiarata inammissibile o assorbita, così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna (*omissis*) a rifondere alle convenute le spese del giudizio che liquida in € 4.216, oltre al 15% per spese forfettarie in favore di (*omissis*) ed € 4.216, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA in favore di (*omissis*);

condanna (*omissis*) a pagare le somme equitativamente determinate ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., di € 500 in favore di (*omissis*) e di € 500 in favore di (*omissis*);

condanna (*omissis*) a versare la somma di € 500, ai sensi dell'art. 96, c. 4, c.p.c., in favore della (*omissis*).

### Campi meta

**Massima :** *Si configura la malafede o la colpa grave della parte ricorrente, sanzionabile ai sensi dell'Art. 96, comma 3 e 4, c.p.c., quando questa propone opposizione a ingiunzione di pagamento e ai relativi avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza e che erano già stati oggetto di plurimi atti di esecuzione anch'essi regolarmente notificati, con la conseguenza che le eccezioni sollevate risultano tutte manifestamente infondate.*

**Supporto Alla Lettura :**

### **RESPONSABILITÀ AGGRAVATA**

L'art. 96 c.p.c sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. *lite temeraria*, cioè quel comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (*mala fede*), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (*colpa grave*). La legge configura in tale comportamento una *responsabilità aggravata*, ossia una responsabilità che si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno. Si tratta di un istituto posto a tutela dell'interesse di una delle parti a non subire pregiudizi a seguito dell'azione o resistenza dolosa o colposa dell'altra parte.